Deliberazione n. 59/2026/INPR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 24 marzo 2026

composta dai magistrati:

Dott. Renato CATALANO	Presidente f.f. (relatore)
Dott. Fabio CAMPOFILONI	Primo Referendario
Dott. Antonio MARSICO	Primo Referendario
Dott. Marco MAZZOCCO	Referendario

Visti gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 119 della Costituzione;

Visto il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante "Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, in particolare l'articolo 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi […]";

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_MAR - DEL-Reg.-SC_MAR - 0000059 - 25/03/2026 - 11:15

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto l'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'art. 33, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che attribuisce ai collegi costituiti presso le Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione";

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e, in particolare, gli articoli 5, 11, 20 e 24;

Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108";

Visto l'art. 46 della legge 23 dicembre 2021, n. 238;

Vista la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale";

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028";

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, recante "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti";

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 26/SSRRCO/INPR/2025, depositata il 19 dicembre 2025, recante: "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2026";

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 1/SEZAUT/2026/INPR, depositata il 27 gennaio 2026, con la quale è stata approvato il programma delle attività per l'anno 2026, in particolare, con riguardo alle attività di indirizzo e coordinamento delle Sezioni regionali;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore e svolti gli interventi dei magistrati componenti il Collegio;

DELIBERA

di approvare l'allegato "Programma delle attività per l'anno 2026 della Sezione regionale di controllo per le Marche".

DISPONE

che a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa:

- al Presidente del Consiglio della Regione Marche;
- al Presidente della Giunta della Regione Marche;
- al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Marche;
- ai Presidenti dell'Associazione regionale dei comuni marchigiani (ANCI-Marche), dell'Unione regionale Province marchigiane (UPI-Marche), della Lega regionale delle Autonomie locali, dell'Unione nazionale Comuni e Comunità enti montani (UNCEM) delle Marche, anche per il successivo inoltro agli enti locali della Regione;
- ai Presidenti degli Ordini provinciali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Copia della deliberazione verrà inviata, altresì, alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo e alla Sezione delle Autonomie.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 24 marzo 2026.

Il relatore Presidente f.f.
Renato CATALANO
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 25 marzo 2026

Il direttore della Segreteria
Barbara MECOZZI
f.to digitalmente

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER L'ANNO 2026
DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

1. Il contesto di riferimento

La Sezione regionale di controllo per le Marche, in conformità ai principi di cui all'art. 3, commi 4 e 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, definisce il proprio programma dei controlli per l'anno 2026, alla luce delle linee di indirizzo adottate dalle Sezioni riunite in sede di controllo (Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2026, delibera 26/SSRRCO/INPR/2025 del 19 dicembre 2025), nonché delle indicazioni delineate dalla Sezione delle Autonomie, per quanto attiene, più specificamente, alla gestione finanziaria dei livelli regionale e locale (Programma delle attività per l'anno 2026, deliberazione n. 1/2026/SEZAUT/INPR del 27 gennaio 2026).

Entrambi i documenti rispecchiano l'attuale contesto caratterizzato, da un lato, dalla predisposizione delle linee di intervento definite dal Governo nella legge di bilancio per il prossimo triennio, tenendo anche conto della programmazione economico-finanziaria, nel contesto della nuova governance economica europea, nel cui ambito di rilievo appaiono il Documento di finanza pubblica 2025 ed il Documento di Programmazione di Finanza Pubblica - DPFP - per il triennio 2026-2028; dall'altro, da un quadro macroeconomico internazionale ed interno che continua ad essere fortemente condizionato dal permanere di elementi di incertezza, segnati dal regime dei dazi americani e dalla prosecuzione ed accentuazione dei conflitti geopolitici; elementi che hanno influenzato l'economia reale sul lato della produzione ma anche della propensione alla spesa delle famiglie.

Contesto che si riflette anche a livello locale, come emerge dalle stime di Banca d'Italia contenute nel Rapporto regionale sulla economia delle Marche (novembre 2025), secondo cui l'economia delle Marche sta attraversando una fase congiunturale ancora debole, caratterizzata da incertezza e differenze tra i vari settori produttivi; in base all'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER) della Banca d'Italia, nel primo semestre 2025 l'attività economica marchigiana è cresciuta dello 0,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024, un valore in linea con la media nazionale.

Nell'inquadrare il contesto in cui dovrà essere programmata l'attività di controllo della Corte dei conti sulle autonomie territoriali, la Sezione delle Autonomie ha principalmente evidenziato la necessità di tenere presenti le caratteristiche principali della legge di bilancio

2026, che esprime un certo allentamento dei vincoli apposti alla capacità di spesa, al fine del recupero di una dimensione moderatamente espansiva, da tempo reclamata dal sistema delle autonomie, sia nei confronti delle Regioni che degli enti locali.

Ciò richiede, come più volte evidenziato dalla Corte dei conti nelle sue diverse articolazioni, la piena attuazione delle riforme volte alla semplificazione delle procedure, alla modernizzazione dell'apparato amministrativo e al completamento degli investimenti infrastrutturali, nel rispetto dei principi di equilibrio e buon andamento di cui agli artt. 81 e 97 Cost.

In tale quadro, la funzione di controllo esercitata dalle Sezioni regionali della Corte dei conti assume un ruolo crescente, in quanto finalizzata a verificare la coerenza, l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa rispetto agli obiettivi programmati, nonché la corretta allocazione e utilizzazione delle risorse pubbliche. Le analisi condotte nell'esercizio di tale funzione sono orientate a rilevare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni e ai vincoli finanziari, suggerendo i necessari interventi correttivi o ricalibrature, e a individuare, al contempo, le buone pratiche amministrative meritevoli di valorizzazione.

Quanto sopra premesso, in sede di definizione della programmazione per l'anno 2026, questa Sezione regionale di controllo non può altresì non tenere conto delle modifiche e integrazioni normative introdotte dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale".

In particolare, assumono rilievo i seguenti nuovi profili di controllo:

a) ulteriore sviluppo dell'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo che contempla pareri in materia di contabilità pubblica, su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete, connesse all'attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, da rendere entro il termine perentorio di trenta giorni, con esclusione della colpa grave per gli atti adottati dal decisore pubblico in conformità al parere reso, e meccanismo di silenzio-assenso in caso di mancata emissione del parere nel termine stabilito (art. 2).

b) estensione del controllo preventivo di legittimità alle procedure di affidamento, con o senza provvedimenti di aggiudicazione, dei contratti di appalto di lavori, servizi o forniture,

attivi o passivi, e dei contratti di concessione, per l'attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall'art. 14 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), nell'interesse di regioni, province autonome ed enti locali, o di ogni altro soggetto attuatore del PNRR e del PNC, con facoltà rimessa a norme di legge o di statuto, da adottare, per le autonomie territoriali, previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei 8 conti (art. 3, commi 1ter e quater della legge 14 gennaio 1994, n. 20); anche per questo profilo innovativo delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali di controllo sono previsti il termine perentorio, il silenzio-assenso e l'esonero da responsabilità amministrativa per colpa grave;

c) individuazione degli atti degli enti locali da assoggettare, per la particolare rilevanza e complessità, al controllo preventivo di legittimità ex art. 3 legge 14 gennaio 1994, n. 20, con l'adozione, prevista entro il termine previsto dalla legge delega, dei decreti legislativi di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti (art. 3, comma 2, lett. S della legge 1/2026).

La nuova disciplina introduce, dunque, significativi ampliamenti e innovazioni delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali di controllo, con ricadute potenziali sull'organizzazione interna e sulle modalità di svolgimento delle attività istituzionali.

Un ulteriore profilo costituente un imprescindibile riferimento per la programmazione delle attività del 2026 riguarda l'attuale fase evolutiva della contabilità nazionale verso l'adozione del sistema unico di contabilità *accrual*. Tale sistema assumerà particolare rilevanza nella prospettiva della redazione dei documenti di rendicontazione di tutti gli enti territoriali, trovando la sua prima applicazione nel 2026, con riferimento all'esercizio 2025. L'avvio, seppur graduale, della contabilità *accrual* rappresenta un passaggio culturale di straordinaria innovazione per l'intero panorama contabile delle autonomie territoriali, così come per l'attività di controllo delle Sezioni regionali, e pone l'esigenza di essere seguito con grande attenzione, soprattutto avuto riguardo al diverso significato contabile e alla diversa rilevanza patrimoniale che, nei nuovi schemi di bilancio, avranno concetti e grandezze finora intesi solo in chiave finanziaria.

Entro tale articolato contesto, la Sezione regionale di controllo per le Marche definisce, per il 2026, il proprio programma delle attività sia nell'ambito della finanza regionale, che in

quella locale, lungo le linee rese dal legislatore, definite nel quadro di riferimento programmatico delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, approvato dalle Sezioni riunite con la citata deliberazione n. 26 del 2025.

2. I controlli sulla finanza regionale

I controlli sulla Regione trovano il proprio sbocco principale nella relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie delle leggi di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2 del d.l. n. 174/2012) e nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale (art. 1, comma 5 del d.l. n. 174/2012).

Il **referto sulla copertura delle leggi di spesa**, che costituisce un momento logico antecedente e strumentale rispetto alla parifica del rendiconto, si configura quale tipologia di controllo referente, modellato sulla disciplina vigente per la legislazione statale, finalizzato a dare maggiore effettività al principio della copertura finanziaria sancito dal terzo comma dell'art. 81 della Costituzione, ai sensi del quale ogni iniziativa legislativa regionale, per non compromettere la permanenza degli equilibri finanziari, deve indicare le risorse necessarie a sostenere i nuovi o maggiori oneri che essa comporti. La relazione, oltre a fornire all'Assemblea regionale indicazioni utili a migliorare la qualità della legislazione, mira ad evidenziare anche eventuali profili di criticità, che potranno essere di ausilio nell'ambito delle verifiche svolte dalla Corte nella sede propria del giudizio di parificazione.

Il **giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione**, celebrato innanzi alla Corte dei conti, "con le formalità della sua giurisdizione contenziosa" e con la partecipazione del Procuratore regionale, chiude il ciclo annuale dei controlli sulla gestione finanziaria della Regione e si innesta nel rapporto dialettico che si svolge tra le istituzioni (Giunta e Consiglio regionali), depositarie della rappresentanza politica; e ciò al fine di conferire certezza e intangibilità al quadro consuntivo della finanza regionale e garantire all'organo rappresentativo un informato sindacato sulla gestione delle risorse operata dall'Amministrazione.

Sotto il primo profilo, la Sezione regionale di controllo è chiamata, da un lato, a valutare, l'attendibilità delle scritture contabili ed il rispetto delle regole e dei principi di rendicontazione; dall'altro, a garantire la corretta definizione dei saldi finali e dell'equilibrio di bilancio, in una prospettiva non solo statica, alla data di riferimento del rendiconto, ma anche dinamica e tendenziale, consistente "nella continua ricerca di un armonico e

simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche" (cfr. Corte cost., sentenza n. 250 del 2013).

Il rendiconto si pone, inoltre, quale strumento di verifica della correttezza delle spese effettuate dalle pubbliche amministrazioni a chiusura del ciclo di bilancio, attraverso il confronto con i dati previsionali, risultando, per tale via, strettamente collegato al principio di *accountability* e quindi alla responsabilità degli amministratori, che impiegano risorse pubbliche, e all'obbligo di rendicontarne l'utilizzo, sia sul piano della regolarità dei conti, che su quello dell'efficacia della gestione.

Alla decisione, che conclude il giudizio sul conto in base a parametri di stretta legalità, si affianca, pertanto, una relazione nella quale la Corte esprime, in primo luogo, le proprie valutazioni sui documenti di programmazione regionale nel cui ambito un particolare interesse riveste l'attuazione dell'Agenda 2030, di cui è auspicabile uno scrutinio di ciascuno dei 17 obiettivi e degli indicatori connessi, ordinati in base alle competenze di Regione-Province autonome ed enti locali.

Cuore della relazione restano le analisi sulle dinamiche della finanza regionale nel cui ambito saranno posti sotto osservazione i fenomeni gestori che presentano maggiore rilevanza con particolare attenzione all'applicazione delle regole relative all'equilibrio del bilancio, anche alla luce delle tensioni generate dalla crisi e alle nuove difficoltà connesse all'aumento dei costi energetici che si riflettono su diversi ambiti della spesa corrente.

Si confermano, per il 2026, gli approfondimenti in materia di valutazione e gestione del patrimonio, con particolare riferimento alla valorizzazione dei beni regionali e alle dismissioni immobiliari; l'analisi della organizzazione e della spesa per il personale; nonché l'esame degli organismi partecipati, degli enti strumentali e delle agenzie della Regione Marche. Trovano, inoltre, compiuta ed opportuna rappresentazione, nella relazione allegata alla parifica, gli esiti di alcune verifiche programmate annualmente aventi ad oggetto la gestione dei Fondi europei e l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, a competenza regionale, finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

Al pari del precedente esercizio, un capitolo sarà, infine, dedicato alla gestione del settore sanitario, allo scopo di evidenziarne le principali componenti con particolare riferimento al finanziamento della spesa regionale destinata alla sanità (di cui verificare la corretta perimetrazione) e alla gestione finanziaria-contabile degli enti del servizio sanitario

attraverso l'analisi dei risultati dei bilanci preventivi e consuntivi. Di rilievo, i costi per l'acquisto di beni e servizi sanitari e non sanitari (anche da privati accreditati) con particolare attenzione ai costi per la farmaceutica e per i dispositivi medici, fino ad oggi superiori a limiti di spesa fissati normativamente, nonché i costi del personale in relazione, da un lato, alla stabilizzazione del personale precario assunto per far fronte all'emergenza pandemica, dall'altro, alla carenza del personale sanitario e al crescente ricorso ad appalti esterni da parte delle aziende per garantire i servizi assistenziali. Una specifica attenzione verrà, inoltre, riservata all'attività svolta con particolare riferimento: a) al monitoraggio dei risultati dei LEA (tratti dal Nuovo Sistema di Garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria) al fine di verificare, accanto al rispetto degli equilibri di bilancio, il mantenimento o il miglioramento dei livelli di assistenza garantiti a livello regionale; b) al governo delle liste di attesa; c) agli investimenti sanitari (in particolare quelli finanziati dall'articolo 20 della legge n. 67/1988 e dalle risorse del PNRR); d) all'andamento della mobilità sanitaria.
Accanto alla parifica del rendiconto regionale, sempre nell'ambito della finanza regionale, restano confermati, anche per l'anno 2026, i controlli obbligatori *ex lege*, quali: **a) l'esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della Regione Marche** (art. 1, commi 3, 4 e 7 del d.l. n. 174 del 2012), assorbiti nelle analisi concernenti il rendiconto della Regione; **b) il monitoraggio dei bilanci di esercizio e dei consuntivi delle Aziende sanitarie presenti sul territori**o, ai sensi dell'art. 1, comma 170 della l. n. 266/2005 come integrato dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, sulla base delle linee guida formulate annualmente dalla Sezione delle Autonomie; **c) i controlli sulle società partecipate dalla Regione** (art. 20 del d.lgs n. 175/2016); d**) la verifica sui sistemi di controllo interno della Regione** (art. 1, comma 6 del d.l. n. 174/2012);

3. I controlli sulla finanza locale

Nell'ambito della finanza locale, la Sezione di controllo sarà principalmente impegnata, anche nell'anno 2026, **nell'esame dei rendiconti degli enti locali della Regione Marche**, sulla base delle relazioni-questionario trasmesse dai competenti organi di revisione economico – finanziaria, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167 della l. n. 266/2005 e dell'art. 148 bis del d.lgs. n. 267/2000.
Per il controllo si utilizzerà, al pari del precedente esercizio, un protocollo di lavoro omogeneo e semplificato, nel rispetto delle caratteristiche degli enti locali del territorio

regionale e dei risultati emersi dai controlli già disposti dalla Corte, a decorrere dall'introduzione dell'armonizzazione di cui al d.lgs. n. 118/2011.

L'attenzione verrà focalizzata sui profili di criticità di maggiore potenziale impatto sugli equilibri di bilancio, a partire dalla veridicità ed attendibilità del risultato contabile di amministrazione, valore di sintesi della solidità finanziaria degli enti. I controlli saranno volti all'analisi del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), del fondo rischi contenzioso, del fondo pluriennale vincolato (FPV), del fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) e degli altri accantonamenti previsti dalla vigente disciplina. Attenzione sarà dedicata, inoltre, al rispetto dei termini per l'approvazione dei rendiconti, alla corretta determinazione del fondo anticipazioni straordinarie di liquidità (FAL) e alla sua contabilizzazione; alla gestione della cassa; alla tempestività dei pagamenti; all'andamento delle entrate e delle spese e alla gestione dei residui attivi e passivi; all'indebitamento e al rispetto dei limiti imposti dalla normativa.

Uno specifico approfondimento sarà, altresì, necessario per gli enti in disavanzo, in relazione alle modalità e all'andamento del recupero dei disavanzi pregressi.

Considerato il complesso delle attività di controllo affidate alla Sezione e il richiamo della Sezione delle Autonomie ad una selezione degli enti che espongono maggiori indici di criticità, con criteri di attualizzazione delle verifiche ai dati dell'ultimo esercizio disponibile, la Sezione intende esaminare, nel corso del 2026, le gestioni rendicontate nel 2025 e, nell'attesa dello sviluppo da parte della Sezione delle Autonomie di un modello per il monitoraggio selettivo del *distress* finanziario, rivolgere le verifiche prioritariamente nei confronti degli enti selezionati, al pari del precedente esercizio, sulla base dei seguenti criteri: la anzianità del controllo, la rilevazione di particolari criticità nell'ultima verifica effettuata, l'acquisizione di risorse a titolo di anticipazioni straordinarie di liquidità (d.l. n. 35/2013 e successive modifiche), l'assenza o l'esiguità di accantonamenti a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità e di fondo contenzioso, la formazione di nuovi disavanzi e di debiti fuori bilancio nonché la segnalazione di gravi irregolarità riscontrate dall'Organo di revisione economico-finanziario.

Sempre nell'ambito della finanza locale restano confermati, anche per il 2026, i controlli obbligatori *ex lege* quali: **a) la verifica del funzionamento dei controlli interni degli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti** (art. 148, comma 1 del TUEL); **b) l'esame di eventuali piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, nel caso di approvazione,**

vigilanza periodica sullo stato di attuazione (art. 242 *bis* e 243 *quater* del TUEL); **c) il controllo sui rendiconti delle spese elettorali sostenute dai partiti e dai movimenti politici delle liste presentatesi alle elezioni amministrative dei comuni con più di 30.000 abitanti** (art. 13 della l. n. 96/2012); **d) i controlli sulle relazioni di fine mandato** (art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 149/2011); **e) i controlli sui piani di revisione periodica delle società partecipate** (art. 20 del d.lgs. n. 175/2016).

I controlli sul bilancio consolidato degli enti territoriali (art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) e **i controlli sul bilancio di previsione 2023-2025 dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province** (art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266) troveranno, invece, attuazione solo nei limiti delle ulteriori risorse magistratuali e amministrative assegnate alla Sezione.

4. Funzioni svolte dalla Sezione ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016

Quanto alle ulteriori funzioni svolte dalla Sezione in relazione al sistema delle partecipazioni pubbliche, particolare delicatezza riveste l'attività correlata all'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 175/2016 così come novellato dalla l. n. 118/2022, con riferimento all'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie nella considerazione che la scelta di assumere o mantenere partecipazioni presuppone, in capo all'ente pubblico, una prodromica valutazione di efficacia ed economicità, corollario del principio di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Costituzione), oggi rafforzato, nella prospettiva della sana gestione finanziaria, dall'introduzione dell'obbligo dell'equilibrio di bilancio per tutte le amministrazioni pubbliche.

5. Il controllo di gestione

Nel quadro delle indicazioni metodologiche provenienti dalle Sezioni riunite e confermate dalla Sezione delle Autonomie, emerge l'esigenza di un riequilibrio tra controlli finanziari e controlli gestionali al fine di porre attenzione, oltre alla regolarità dell'azione amministrativa, all'attuazione delle politiche pubbliche attraverso gli strumenti tipici del controllo di gestione di cui alle leggi n. 20 del 1994 e 131 del 2003; controllo che ha ad oggetto la rispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici e l'esame dei fattori organizzativi utilizzati per l'erogazione dei servizi ai cittadini, al fine di stimolare i conseguenti processi di autocorrezione, nell'ottica del perseguimento dei canoni di

efficienza, efficacia ed economicità, valorizzando anche il rapporto con gli organismi di controllo interno.

Si tratta in sostanza di un controllo volto a promuovere l'efficienza gestionale e l'ammodernamento delle Pubbliche amministrazioni già qualificato nella sentenza n. 29 del 1995 della Consulta come un compito "posto al servizio di esigenze pubbliche costituzionalmente tutelate, volto a garantire che ogni settore della Pubblica amministrazione risponda effettivamente al modello ideale tracciato dall'art. 97 Cost.".

5.1. Il controllo sugli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico

Nel 2026 dovrà essere portata a compimento l'analisi sugli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.

Si tratta di un tema che, anche alla luce degli eventi alluvionali che hanno colpito la regione, merita un approfondimento al fine di evidenziare le politiche di mitigazione del rischio idrogeologico avviate nel territorio marchigiano, l'individuazione delle priorità di intervento, la ripartizione dei fondi, la programmazione degli interventi di difesa del suolo ed il loro stato di attuazione. Per le aree già edificate sono generalmente necessari interventi strutturali e non strutturali che vanno dalle opere di ingegneria per il consolidamento dei pendii instabili e la difesa dalle alluvioni, alle delocalizzazioni, alle reti di monitoraggio strumentale e/o di allertamento, mentre, per le aree non ancora edificate è fondamentale ubicare in posti sicuri le aree di nuova urbanizzazione, con particolare attenzione agli edifici strategici quali ospedali, scuole, uffici pubblici, e attuare una corretta pianificazione territoriale, mediante l'applicazione di vincoli e regolamentazione d'uso del territorio. Nell'ottica della mitigazione del dissesto idrogeologico, oltre alla realizzazione degli interventi strutturali, risulta strategica l'attività conoscitiva a scala nazionale. In tale ottica, particolare attenzione verrà prestata, da un lato, alle attività di *governance* e di programmazione delle attività, anche da parte delle Autorità di bacino distrettuali, dall'altro, alle competenze attuative e all'utilizzo delle risorse dedicate. Sotto tale ultimo profilo le analisi si soffermeranno sullo stato di attuazione degli interventi definiti nei numerosi programmi che fruiscono di diverse forme di finanziamento e seguono procedimenti e normative proprie. Una attenzione particolare, sotto i profili della tempestività delle realizzazioni e della qualità dei risultati, verrà dedicata: agli interventi previsti nel più recente Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a

valere sulle risorse del Ministero della transazione ecologica con attuazione a carico dei Commissari di Governo; agli interventi finanziati dal PNRR nell'ambito della "Missione rivoluzione verde e transizione ecologica" ed agli interventi finanziati dalle risorse stanziate dalla Regione Marche in sede di assestamento del bilancio 2022-2024 e nel bilancio di previsione 2023-2025 per l'alluvione che ha colpito la regione e destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche.

5.2. I controlli sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

In tale ambito, un posto centrale nella programmazione dei controlli affidati alle Sezioni regionali di controllo per il nuovo esercizio deve essere riservato al complesso degli investimenti pubblici e privati finanziato dal PNRR ed indirizzato a sviluppare i processi di modernizzazione della pubblica amministrazione, delle infrastrutture e delle filiere produttive. Il pieno avanzamento dei progetti del Piano fornirebbe, infatti, secondo i principali osservatori, uno stimolo all'attività economica che risulterebbe determinante per assicurare la crescita nei prossimi anni.

I relativi controlli, disciplinati dall'art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021, si iscrivono nella categoria dei controlli di gestione, previsti dalla l. n. 20/1994, funzionali alla struttura di un piano fondato sul raggiungimento di risultati misurabili ma che, non potendo attendere l'esito conclusivo delle attività programmate, dovranno focalizzarsi su segmenti di gestione connessi alla realizzazione di obiettivi intermedi. Premesso un sintetico aggiornamento del sistema di *governance* e della struttura organizzativa con particolare riferimento al sistema dei controlli interni, saranno oggetto di verifica le modalità di impiego delle risorse e il corretto, tempestivo ed efficace utilizzo delle somme disponibili sotto il profilo finanziario e procedurale, atteso che, sostanzialmente compiute le fasi di assegnazione delle risorse e di realizzazione degli interventi di cui gli enti sono i principali attuatori, l'anno in corso dovrebbe essere caratterizzato dalla fase di conclusione.

a) Quanto agli interventi la cui attuazione è in capo alla Regione e/o agli Enti del servizio sanitario, la Sezione si propone di aggiornare l'analisi dello stato di attuazione dei progetti rientranti nella **Missione 6 "Salute**", dedicando una attenzione particolare all'effettivo stato di avanzamento dei lavori, alle criticità emerse e alle azioni intraprese dall'ente regionale per il loro superamento.

b) Complementare agli interventi volti alla mitigazione del rischio idrogeologico, ed a completamento delle indagini concernenti il governo del territorio marchigiano, una ulteriore analisi potrà essere estesa anche ad un altro ambito di operatività della **Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica**, concernente la salvaguardia della risorsa idrica, con riferimento agli investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico e agli investimenti finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione, al miglioramento della qualità delle acque e alla digitalizzazione dei sistemi di gestione, nonché all'adeguamento e potenziamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione, agli investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione della risorsa idrica.

In particolare, potranno essere esaminati i progetti, finanziati con fondi PNRR, al fine di valutare lo stato finale di attuazione dei progetti stessi e, considerato il termine di conclusione dei finanziamenti previsti dal Piano Nazionale, anche le ricadute sul territorio in termini economici del post PNRR. In tal modo la Sezione avrà avere un quadro più completo dello stato di realizzazione di tali obiettivi afferenti alla tutela del territorio, nei diversi aspetti dispiegati sul territorio regionale.

6. I controlli di legittimità

Proseguiranno anche nel 2026 i controlli preventivi e successivi di legittimità sugli atti delle amministrazioni periferiche dello Stato, aventi sede nella circoscrizione territoriale di competenza (art. 3, comma 1 della l. n. 20/1994 e art. 10 del d.lgs. n. 123/2011), con l'ampliamento del numero degli atti soggetti a controllo, per l'entrata in vigore della legge n. 1/2026 sopra citata e quindi con un intervento sulla organizzazione della Sezione, in senso rafforzativo sia in ambito magistratuale che amministrativo, a risorse vigenti.

7. L'attività consultiva

L'attività consultiva sarà svolta in relazione alle richieste di parere in materia di contabilità pubblica inoltrate dalla regione e dagli enti locali territoriali ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, nonché ai sensi dell'art. 46 della legge n. 238 del 2021 ed ampliata dalla recente legge n. 1/2026.

La gestione delle richieste avviene attraverso la Centrale dei pareri: si tratta di un portale che, nel tracciare l'intero procedimento, si prefigge lo scopo di consentire la condivisione

delle istruttorie svolte e, soprattutto, di limitare il negativo fenomeno di pronunce divergenti sulle stesse tematiche. L'obiettivo perseguito è quello di rendere conoscibili tutte le richieste di parere pervenute alle Sezioni regionali di controllo, ancora non definite, al fine di consentire forme di interlocuzione tra le diverse Sezioni, contemporaneamente investite delle stesse questioni, permettendo alla Sezione delle Autonomie di attivare misure di coordinamento, volte al superamento di interpretazioni contrastanti, nell'ottica di favorire una maggiore omogeneità nel disimpegno, da parte degli enti locali, delle pertinenti attività gestionali. Ciò, in attesa di ulteriori indicazioni e pronunciamenti sia della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato che delle Sezioni riunite, in funzione nomofilattica.

Le esposte linee programmatiche di controllo, tenuto conto della complessità e dell'ampiezza degli adempimenti attribuiti *ex lege* alle Sezioni regionali della Corte dei conti, delle risorse umane disponibili in organico, nonché della possibile evoluzione del quadro normativo di riferimento, potranno subire integrazioni e modificazioni.